ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

Art. 2408 C.C. – Denunzia al Collegio Sindacale

De profundis dell'assetto dialettico tra l'Assemblea e il Collegio Sindacale?

L'ATTIVITA' DEL COLLEGIO SINDACALE

FIORANNA NEGRI

23 marzo 2022

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

INDICE

1. LA FUNZIONE DELLA DENUNCIA
2. IL POTERE-DOVERE DI CONTROLLO DEL COLLEGIO SINDACALE
3. I FATTI CENSURABILI E LA VIGILANZA DEL COLLEGIO SINDACALE
4. IL PROCEDIMENTO DI VERIFICA E GLI ESITI DELLE INDAGINI
5. LE PROPOSTE DEL COLLEGIO SINDACALE
6. E' possibile prevenire la denuncia?

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

Art. 2408 C.C. – Denunzia al Collegio Sindacale

1. LA FUNZIONE DELLA DENUNCIA

23 marzo 2022

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

LA FUNZIONE DELLA DENUNCIA

L'atto di denunzia al collegio sindacale promosso dalle minoranze, di fatto, si inserisce nell'attività di vigilanza a carico del collegio.

Nel caso specifico riguarda l'attività di vigilanza che il collegio deve svolgere sul sistema di controllo interno e gestione dei rischi che opera all'interno della società per assicurare il mantenimento di una corretta gestione dell'impresa.

E' un rafforzamento del processo di controllo interno, poichè interessa diversi aspetti della vita societaria che possono anche non essere caratterizzati dal requisito di «gravi irregolarità»

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

LA FUNZIONE DELLA DENUNCIA

STRUMENTO ENDOSOCIETARIO

E' dunque uno strumento endosocietario che consente al socio, di attivare il collegio per eseguire indagini su fatti che il socio ritiene censurabili e che sarebbero di difficile e dispendiosa disamina esercitando il diritto di ispezione a lui riconosciuto dall'art. 2476, secondo comma, c.c..

La denunzia ex-art. 2408 si presenta, dunque come uno degli strumenti reattivi con cui il collegio può accertare l'esistenza di «fatti censurabili» e possibilmente individuare una strada per correggerli.

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

LA FUNZIONE DELA DENUNCIA

SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

Il collegio sindacale è un pilastro fondamentale del sistema di controllo interno e gestione dei rischi della società, in quanto, come ben sappiamo, vigila:

- sull'osservanza della legge e dello statuto;
- sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- sull'adeguatezza della struttura amministrativa della società, sul sistema di controllo interno, sul sistema amministrativo e contabile e sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

LA FUNZIONE DELA DENUNCIA

E' dunque l'organo che ha la possibilità di ottenere tutte le informazioni necessarie per mettere in atto un'indagine per conto dei soci attraverso

un «percorso interno»

che dovrebbe consentire di risolvere situazioni determinate da fatti potenzialmente lesivi degli interessi dei soci e degli *stakeholder*

PIUTTOSTO CHE

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

LA FUNZIONE DELLA DENUNCIA

intraprendere un «percorso esterno» ai sensi dell' art. 2409 c.c., qualora il fatto censurabile riveli profili di «rilevante gravità».

VANTAGGI

- meno costi da sostenere per arrivare ad una soluzione
- più rapido per individuare una soluzione condivisa
- meno pubblicizzato all'esterno a tutela dell'immagine societaria
- senza l'intervento di figure estranee all'impresa nominate dal tribunale

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

Art. 2408 C.C. – Denunzia al Collegio Sindacale

2. IL POTERE-DOVERE DI CONTROLLO DEL COLLEGIO SINDACALE

23 marzo 2022

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

IL POTERE- DOVERE DEL COLLEGIO SINDACALE

IL POTERE DI OTTENERE LE INFORMAZIONI E IL DOVERE DI INFORMARNE I SOCI

POTERE

L'indagine è supportata dai significativi poteri ispettivi che il legislatore ha attribuito al collegio ai sensi dell'art. 2403-bis «*Poteri del collegio sindacale*»: i sindaci possono, in qualsiasi momento,

procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, anche avvalendosi di ausiliari.

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

IL POTERE- DOVERE DEL COLLEGIO SINDACALE

DOVERE

Il collegio sindacale deve indagare, se del caso anche tempestivamente, sui fatti supposti censurabili dai soci che hanno fatto la denuncia.

La funzione del collegio è inquadrabile come funzione istruttoria di tipo informativo

OBIETTIVI

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

IL POTERE- DOVERE DEL COLLEGIO SINDACALE

OBIETTIVI

- chiedere agli amministratori di intervenire per adottare gli opportuni provvedimenti;
- mettere a disposizione di tutti i soci i dati e le informazioni ottenute;
- consentire all'assemblea di valutare le circostanze denunciate al fine di prendere gli opportuni provvedimenti per eliminare le irregolarità riscontrate.

PROCEDIMENTO DA SEGUIRE

IL POTERE- DOVERE DEL COLLEGIO SINDACALE

PROCEDIMENTO DA SEGUIRE

Con riferimento al procedimento che il collegio deve seguire al ricevimento di una denunzia di fatto censurabile il codice civile fa un distinguo calibrato sulla percentuale di possesso della società.

Il dato letterale della norma sembrerebbe consentire al collegio una differenziazione di procedimento:

- ✓ sia nelle modalità di verifica che
- ✓ nella tempistica di esecuzione

a seconda che la denuncia arrivi o meno da una minoranza qualificata.

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

IL POTERE- DOVERE DEL COLLEGIO SINDACALE

PROCEDIMENTO DA SEGUIRE

MINORANZA NON QUALIFICATA

tenere conto della denuncia nella propria relazione alla prima assemblea utile (quella convocata per il bilancio)

MINORANZA QUALIFICATA

- indagare «senza ritardo» sui fatti denunziati e presentare le conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea (alla prima assemblea utile);
- convocare l'assemblea in caso riscontrasse omissioni degli amministratori (art. 2406 c.c.) FATTI CENSURABILI DI RILEVANTE GRAVITA'

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

IL POTERE- DOVERE DEL COLLEGIO SINDACALE

ATTENZIONE

I provvedimenti che l'assemblea può prendere sono anche volti a tutelare i propri interessi e quindi potrebbero ricomprendere, per esempio:

- promozione di azione di responsabilità verso gli amministratori;
- impugnazione di delibere prese dall'assemblea stessa;
- provvedimento verso i sindaci in caso di condotte omissive o lesive per la società

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

IL POTERE- DOVERE DEL COLLEGIO SINDACALE

CONSIDERAZIONI

Indipendentemente dall'origine della denunzia di un fatto ritenuto censurabile è importante che il collegio operi con la necessaria diligenza ed effettui un'indagine anche per documentare l'infondatezza della denunzia ricevuta.

E', infatti, evidente che una denuncia responsabilizza, comunque, il collegio e, nel caso in cui l'irregolarità denunciata si rivelasse fondata, i sindaci dovranno risponderne e potrebbe essere esposti al rischio di un'azione risarcitoria.

INOLTRE

IL POTERE- DOVERE DEL COLLEGIO SINDACALE

L'indagine potrebbe consentire di:

- ottenere spunti di riflessione utili, nel caso, per esempio, in cui il fatto singolo, di per sé infondato, faccia emergere delle carenze di tipo organizzativo, contabile e amministrativo che potrebbero causare un danno in un'altra occasione;
- evitare il rischio di non dare rilevanza a un fatto che potrebbe invece rivelarsi inopportuno.

Naturalmente se l'irregolarità è rilevata dallo stesso collegio il procedimento di verifica da seguire è lo stesso, così come non cambia quello di comunicazione degli esiti e delle proposte da portare in assemblea per eliminare l'irregolarità, e potrebbe anticipare un'eventuale denuncia da parte dei soci.

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

IL POTERE- DOVERE DEL COLLEGIO SINDACALE

RESPONSABILITA'

I sindaci hanno l'obbligo di svolgere il loro mandato «con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico» (art. 2407, comma 1).

Tale obbligo di condotta si applica anche alla ricezione di una denunzia da parte dei soci e pertanto i sindaci possono vedersi attribuire diversi gradi di responsabilità per le seguenti condotte omissive

IL POTERE- DOVERE DEL COLLEGIO SINDACALE

CONDOTTE OMISSIVE

- mancato e ingiustificato avvio delle indagini;
- mancata comunicazione all'assemblea;
- mancata menzione della denuncia nella propria relazione;
- mancata convocazione dell'assemblea (art. 2631 c.c.).

Tali addebiti potrebbero condurre alla richiesta del risarcimento del danno che si è determinato a causa di tali condotte, oltre che costituire giusta causa di revoca dell'incarico.

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

Art. 2408 C.C. – Denunzia al Collegio Sindacale

3. I FATTI CENSURABILI E LA VIGILANZA DEL COLLEGIO

23 marzo 2022

I FATTI CENSURABILI

QUALI SONO I FATTI RITENUTI CENSURABILI

Secondo un orientamento dottrinale, il fatto, per essere censurabile, può anche non essere illegittimo, cioè contrario alla normativa vigente, ma potrebbe anche solo essere inopportuno sotto il profilo di:

- opportunità economica a compiere il singolo atto, da non confondere con i controllo di merito sull'attività dell'azienda che è riservato al consiglio di amministrazione;
- osservanza delle regole generalmente adottate per la gestione della società

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

I FATTI CENSURABILI

QUALI SONO I FATTI RITENUTI CENSURABILI

Il fatto deve essere rilevante nell'interesse della società e può rappresentare l'*alert* di un problema più radicato che, quindi, necessita di un indagine da parte del collegio.
Il fatto censurabile deve, sempre, essere di pertinenza:

- con l'attività sociale;
- con la funzione di controllo del collegio.

In caso contrario il collegio può dichiararlo irricevibile e quindi non attivarsi per approfondirne le circostanze e verificarne la fondatezza.

I FATTI CENSURABILI

TIPOLOGIA DI FATTI CENSURABILI

I fatti censurabili possono riferirsi:

- ad atti di amministrazione in senso stretto, oppure
- all'assetto organizzativo, contabile e amministrativo disegnato dal CdA

ATTI AMMINISTRATIVI

- operazioni estranee all'oggetto sociale;
- operazioni in conflitto di interesse con la società perché manifestamente imprudenti o azzardate;

I FATTI CENSURABILI

- fatti potenzialmente in grado di minare l'integrità del patrimonio della società a danno dei soci e degli *stakeholder*
- fatti che possono modificare o togliere diritti attribuiti ai soci dalla legge o dallo statuto;
- atti contrari alle delibere dell'assemblea o del consiglio di amministrazione o di altro organo della *governance*;
- voci di bilancio non conformi ai principi contabili di riferimento o informazioni di eventi che possono avere un impatto rilevante sul patrimonio della società, quali, ad esempio: operazioni straordinarie, vendite di *asset* a prezzi non remunerativi, fondi inadeguati, etc.

I FATTI CENSURABILI

ATTI RELATIVI ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETA'

Con riferimento agli eventi censurabili relativi al sistema organizzativo, contabile e amministrativo.
Le casistiche principali riguardano la capacità delle procedure adottate dagli amministratori di:

- far fronte alle esigenze di gestione dell'impresa;
- prevenire il rischio di abusi;
- consentire la tempestiva scoperta di criticità.

I FATTI CENSURABILI

ATTI RELATIVI ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETA'

In questo caso un atto o condotta censurabile può essere ricondotta a:

- un procedimento di valutazione di un'operazione che ha portato l'assemblea e/o il consiglio di amministrazione a prendere una determinata decisione al posto di un'altra;
- la violazione di regole contabili previste dalla normativa di riferimento esterna o interna che hanno significativamente alterato il patrimonio netto della società.

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

Art. 2408 C.C. – Denunzia al Collegio Sindacale

4. IL PROCEDIMENTO DI VERIFICA E GLI ESITI DELLE INDAGINI

23 marzo 2022

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

IL PROCEDIMENTO DI VERIFICA

LE VERIFICHE DEL COLLEGIO

Le verifiche del collegio riguardano la legalità formale e sostanziale dei fatti denunciati, ossia:

- verificare il processo decisionale che ha portato a compiere il fatto oggetto della denuncia;
- verificare la prassi operativa che ha reso possibile il compimento del fatto stesso, attraverso l'identificazione delle persone che ha dato origine all'evento, lo hanno autorizzato e lo avrebbero dovuto controllare.

IL PROCEDIMENTO DI VERIFICA

LA FONDATEZZA DEL FATTO CENSURABILE

La valutazione della fondatezza o meno del fatto denunciato è la sua capacità di arrecare pregiudizio all'interesse sociale.

La norma prevede procedimenti parzialmente differenti a seconda della provenienza della denuncia del fatto ritenuto censurabile.

IL «TENER CONTO» DELLA MINORANZA NON QUALIFICATA

Il dato letterale della norma stabilisce che:

«*Ogni socio può denunziare i fatti che ritiene censurabili al collegio sindacale, il quale deve tenere conto della denuncia nella relazione all'assemblea*»

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

IL PROCEDIMENTO DI VERIFICA

LA NORMA

- ✓ non fa alcun riferimento ad un obbligo di indagine posto a carico dei sindaci;
- ✓ non indica riferimenti temporali entro i quali il collegio debba presentare all'assemblea la relazione in cui «tenga conto» della denuncia;
- ✓ non prevede che il collegio riporti il contenuto della denuncia ricevuta;

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

IL PROCEDIMENTO DI VERIFICA

- ✓ non richiede al collegio di presentare le considerazioni fatte a seguito della denuncia ricevuta;
- ✓ non richiama la necessità di convocare l'assemblea nel caso emergesse un'omissione degli amministratori (art. 2406 c.c.), anche se, in caso di accertamento di un fatto censurabile di «rilevante gravità», ancorchè denunciato da un unico socio, il collegio è, comunque, tenuto a convocare l'assemblea.

IL PROCEDIMENTO DI VERIFICA

La dottrina prevalente RITIENE che il collegio NON possa limitarsi a segnalare nella relazione di aver ricevuto la denuncia, a meno che la denunzia non appaia palesemente infondata o i fatti denunciati siano inverosimili o addirittura falsi.

Il collegio ha un dovere di verifica della fondatezza della denuncia e deve effettuare un'indagine analitica sulle circostanze che sono state portate alla sua attenzione per:

- valutare l'entità del fatto che è stato denunciato;
- stabilire i tempi di reazione alla denuncia;
- individuare le modalità con cui intende dar corso alle indagini;
- verbalizzare l'attività svolta da cui si possa desumere il procedimento adottato, le verifiche svolte e i risultati raggiunti.

IL PROCEDIMENTO DI VERIFICA

E' oltremodo importante che al verbale che dà atto dell'attività svolta:

- ✓ sia allegata la documentazione analizzata per le valutazioni fatte;
- ✓ siano chiaramente esposti gli esiti della verifica con l'indicazione dei rischi derivanti dall'atto ritenuto censurabile e degli eventuali effetti sui dati finanziari o nell'ambito dell'assetto organizzativo della società;
- ✓ sia indicata la decisione presa dal collegio.

E' necessario che il collegio lasci evidenza nei propri verbali anche delle considerazioni fatte nel caso di una denunzia ritenuta palesemente infondata, spiegandone le motivazioni.

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

IL PROCEDIMENTO DI VERIFICA

CONCLUSIONE PER MINORANZA NON QUALIFICATA

La relazione che DEVE tenere conto della denunzia è, ragionevolmente, quella chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio.

CONTENUTO

Nella relazione il collegio deve indicare il contenuto della denuncia e le proprie valutazioni circa la sua fondatezza o infondatezza e nel caso di denunzia palesemente infondata, il collegio può semplicemente richiamarla nella propria relazione indicando di aver ritenuto superfluo ogni accertamento.

IL PROCEDIMENTO DI VERIFICA

DENUNZIA DA MINORANZA QUALIFICATA

Se la denunzia è presentata da una minoranza qualificata il legislatore:

- dispone cosa deve fare il collegio: «indagare», comunque, non è prevista alcuna ipotesi esimente;
- indica dei limiti temporali: «senza ritardo»;
- disciplina un procedimento: «presentare conclusioni e proposte all'assemblea», quindi il collegio deve formulare specifiche conclusioni che, se portano ad affermare l'esistenza del fatto censurabile, può anche proporre i rimedi e le azioni che la società deve adottare per agire in maniera tempestiva ed efficace;
- impone una condotta: «convocare l'assemblea in caso di ipotesi previste dal 2406», quindi, nel caso il fatto censurato non fosse di rilevante gravità, il collegio riporta alla prima assemblea utile.

IL PROCEDIMENTO DI VERIFICA

PIANIFICAZIONE DELLE VERIFICHE

La pianificazione delle attività da svolgere può tener conto:

- dell'analisi dei rischi sottesi al fatto denunciato e degli ambiti che influenza;
- delle tempistiche con cui svolgere le indagini;
- delle informazioni e dei dati da ottenere e verificare;
- della documentazione da analizzare
- delle persone da coinvolgere nelle indagini, eventualmente anche terzi ausiliari del consiglio, oppure la funzione di *internal auditing* laddove esistente.

Inoltre, potrebbe anche essere opportuno il coinvolgimento dell'OdV, per vagliare eventuali profili di ricaduta che il fatto censurabile potrebbe avere sulla responsabilità 231.

IL PROCEDIMENTO DI VERIFICA

DENUNZIA DA MINORANZA QUALIFICATA

Tutta l'attività svolta e le conclusioni raggiunte devono essere verbalizzate e riportate nel Libro delle adunanze del collegio e le informazioni, i dati e la documentazione devono essere raccolti in un *dossier* e costituire parte integrante del verbale stesso a supporto delle conclusioni raggiunte

CONSIDERAZIONI

Sulla base di quanto sopra riportato si può affermare che la principale differenza fra le due tipologia di denunce, risieda, sostanzialmente solo nei tempi di reazione, condizionati dalla presunzione di maggiore serietà attribuita ad una denuncia fatta da una minoranza qualificata.

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

Art. 2408 C.C. – Denunzia al Collegio Sindacale

5. LE PROPOSTE DEL COLLEGIO

23 marzo 2022

LE PROPOSTE DEL COLLEGIO

Il legislatore ha espressamente previsto che il collegio possa formulare all'assemblea dei soci delle proposte utili a far cessare l'irregolarità riscontrata. Dal punto di vista pratico, le proposte che può fare il collegio possono essere:

- nominare una commissione eventualmente composta da esperti, quali potrebbero essere esperti del Modello 231, se per esempio il fatto censurabile può riguardare un reato 231;
- suggerire di revocare uno o più di uno degli amministratori in carica, azione che potrebbe essere adottata anche dal tribunale nel momento in cui i soci rimanessero inerti di fronte alle richieste del collegio e i sindaci si rivolgessero al tribunale ai sensi dell'art. 2409;

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

LE PROPOSTE DEL COLLEGIO

- chiedere all'assemblea di promuovere un'azione di responsabilità contro gli amministratori al fine di recuperare il danno prodotto al patrimonio sociale;
- promuovere direttamente un'azione di responsabilità contro gli amministratori nel caso i soci non lo facessero, ai sensi del terzo comma, art. 2393, c.c.;
- chiedere all'assemblea di ricapitalizzare la società per fronteggiare gli effetti derivanti dal fatto censurabile;
- chiedere all'assemblea di mettere in liquidazione la società, perché, magari a seguito degli effetti derivanti dal fatto censurabile la società ha perso il capitale e rientra nel disposto del comma 6, dell'art. 2484.

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

LE PROPOSTE DEL COLLEGIO

GLI EFFETTI DELLE PROPOSTE DEL COLLEGIO

Le proposte fatte dal collegio non sono vincolanti per l'assemblea,

Nel caso in cui l'assemblea dei soci restasse inerte di fronte alle proposte dei sindaci o non proponesse altre azioni, diverse ma sempre idonee a far cessare o eliminare l'irregolarità,

il collegio dovrà valutare il ricorso al tribunale
ai sensi dell'art. 2409 «*Denunzia al tribunale*».

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

Art. 2408 C.C. – Denunzia al Collegio Sindacale

6. E' possibile prevenire una denuncia art. 2408?

23 marzo 2022

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

E' POSSIBILE PREVENIRE LA DENUNCIA ART. 2408?

IN QUALCHE CASO SI.

COME ?

- Valutando attentamente ogni operazione straordinaria che passa dal CdA.
- Partecipando alle assemblee e monitorando i dissensi che emergono e le motivazioni.
- Analizzando le operazioni anomale e inusuali anche attraverso gli scambi di informazioni con il revisore legale.
- Individuando le poste critiche di bilancio e confrontandosi con il revisore legale sui processi di valutazione adottati dal CdA.
- Scambiando periodiche informazioni con l'OdV.
- Ottenendo tutte le informazioni possibili sulle operazioni con parti correlate o in conflitto di interesse con i vertici aziendali.

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

E' POSSIBILE PREVENIRE LA DENUNCIA ART. 2408?

- Richiedendo puntuali e tempestivi report da parte della funzione di *internal auditing*.
- Richiedendo alla direzione aziendale una reportistica sistematica sulle *performance* finanziarie, patrimoniali ed economiche della società
- Individuando i cicli operativi rilevanti e monitorando l'operatività dei controlli chiave.
- Incontrando periodicamente i responsabili di funzioni rilevanti

COSA FARE ?

Richiedere un intervento del CdA che ponga rimedio alle irregolarità riscontrate nel caso in cui non si sia potuto intervenire direttamente in sede consigliare ad approfondire il fatto o l'evento potenzialmente censurabile

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

23 marzo 2022